

DECRETO N° **0237 / Pres.**

VISTO SEMPLICE N. ²¹³⁷.....
TRIESTE **25/06/1998**
IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Giorgio Spazzapan)

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CORTE DEI CONTI DETERMINAZIONE CONTROLLO ATTI REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE
ARRIVO . 30 GIU 1998
N° 345

LR 42/1996 ART 4 - INDIVIDUAZIONE DEL BIOTOPO " PALUDE DEL FIUME CAVANA "

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 30.9.1996, n.42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 20 aprile 1998 e la relazione istruttoria di data 21 aprile 1998 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura, relative all'individuazione del biotopo naturale "Palude del Fiume Cavana", corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 4 di data 13 maggio 1998, ha approvato la proposta del Servizio della conservazione della natura;

VISTA la nota prot. n. 1374 del 30 marzo 1998, con la quale viene richiesto al Comune di Monfalcone il parere previsto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 30.9.1996 n. 42;

VISTA la nota del Comune di Monfalcone prot. n. 4117/98-4.4.1 di data 11 maggio 1998;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Amministrazione comunale di Monfalcone con deliberazione di Giunta comunale n. 33/293 del 5 maggio 1998;

ACCERTATO che l'area della palude del Fiume Cavana è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista Rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 30.9.1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area della palude del Fiume Cavana contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della palude del Fiume Cavana ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.9.1996 n. 42;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1674 di data 29.5.1998;

DECRETA

Art. 1 - E' individuato il biotopo naturale "Palude del Fiume Cavana", secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub. 1), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Sono approvate la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nell'allegato sub. 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste; 23 GIU. 1998



Giancarlo Cruder

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
TRIESTE, addl 28 LUG. 1998
ATTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Registro..... 365

IL MAGISTRATO DIRETTORE
dott.ssa *Enrica Paset Pigo*

R

Individuazione del biotopo PALUDE DEL FIUME CAVANA

ALLEGATO 1)

Perimetrazione sulla Carta Tecnica Regionale Numerica
Sezione 109030
Scala 1/10.000



NORME DI TUTELA

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Palude del Fiume Cavana", trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili con il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2 Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono ammessi gli interventi di manutenzione dell'esistente sistema viario, purchè non comportanti allargamenti della carreggiata o la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3 Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Art. 4 Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del Biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5 Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso

esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6 Fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7 Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8 Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9 Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei di rogge e rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10 Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15.

Art. 11 Attività di pascolo

E' consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12 Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla L.R. 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Allium suaveolens*, *Gentiana pneumonanthe*.

Art. 13 Tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il

prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14 Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15 Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa la recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16 Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio minimo di 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 17 Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30.9.1996 n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30.9.1996 n. 42.

MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e del monitoraggio delle attività gestionali.



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE
Servizio Affari della Presidenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCI A

TRIESTE ADDI, - 3 AGO 1998

OCCUPA N. *100/101* PAGINE.

IL CONSIGLIERE

(Enrico Domonini)

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]